

FOGLIO INFORMATIVO

relativo all'
ASSEGNO CIRCOLARE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Massafra Società Cooperativa
Via Mazzini n° 65 – 74016 - Massafra (Ta)
Tel.: 0998805055– Fax: 0998806251
Email: info@bccmassafra.it - sito internet: www.bccmassafra.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n 149718
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'ASSEGNO CIRCOLARE

Rilascio al richiedente di un titolo di credito a favore di un ben identificato prenditore a fronte della costituzione della provvista necessaria al momento dell'emissione

Il D.lgs 231/2007 (normativa Antiriciclaggio) e successive modifiche (D.L. 25 giugno 2008 n° 112) stabilisce, con specifico riferimento agli assegni circolari, che tutti gli assegni siano emessi "Non Trasferibili" e ne consente la richiesta in forma "libera" (senza la clausola "Non Trasferibile") solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- assegno di importo inferiore a € 1.000,00, salvo eccezioni previste dallo stesso decreto;
- richiesta scritta di emissione.

Inoltre, per ogni assegno "libero", il D.lgs 231/2007 impone:

- a chi ne richiede l'emissione, il pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50;

Pertanto sono obbligatoriamente emessi non trasferibili tutti gli assegni di importo pari o superiore a € 2.500 (in adempimento di quanto previsto dal D.lgs 231/2007 e successive modifiche).

Gli assegni circolari hanno un termine di prescrizione di tre anni (legge assegno R.D. 21/12/1933 n. 1736).

La richiesta di emissione assegno circolare può essere presentata alla Banca tramite la compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta presso gli sportelli delle filiali.

Principali rischi (generici e specifici):

- necessità di ricorso alla procedura di "ammortamento" nel caso di assegno emesso "libero" e denunciato smarrito/rubato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

Giorni di addebito all'emissione per conto corrente	Stesso giorno data emissione
Commissioni di emissione per cassa o conto corrente	Zero(servizio gratuito)
Imposta di bollo per rilascio di assegni in forma libera	€ 1,50 per ogni assegno
Imposta di bollo (marca da bollo sul contratto)	Applicata nella misura vigente per emissioni di assegni circolari di importo complessivo superiore ad euro 5.000 regolato per cassa.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca "BCC-Massafra-Via Mazzini, 55 – 74016 Massafra (Ta)-reclami@bccmassafra.it" che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Richiedente	Soggetto che richiede l'emissione di assegni circolari mettendo a disposizione le somme necessarie.
Prenditore	Soggetto (primo prenditore o successivo giratario) al quale deve essere corrisposta la somma indicata nel titolo.
Non trasferibile	Clausola che vieta la trasferibilità del titolo a terze persone diverse dal richiedente e dal prenditore.